

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4807

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAL CANTON MARIA PIA, FRANCESCHINI, COCCO MARIA,  
MIOTTI CARLI AMALIA, BIANCHI FORTUNATO, BERTÈ

*Presentata il 24 gennaio 1968*

### Concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le frequenti proposte di legge relative all'assistenza ai ciechi civili, sono dovute al desiderio di adeguare le prestazioni, ai reali bisogni della categoria, in attesa che si realizzi nel nostro Paese un compiuto sistema di sicurezza sociale, nel quale i singoli problemi dovrebbero trovare armonica soluzione.

Con precedenti provvedimenti sono stati istituiti prima un assegno vitalizio e poi una pensione non reversibile, ma la concessione dell'assistenza continua è subordinata all'esistenza di condizioni di bisogno cioè la pensione viene corrisposta ai ciechi il cui reddito personale non supera le 18.000 lire mensili e, nel caso in cui si tratta di un lavoratore, le 28.000 lire mensili.

Indubbiamente questo sistema, che dovrebbe variare con il costo della vita, rappresenta un avviamento alla soluzione, che è stata già adottata da quasi tutti i paesi europei nei quali ai non vedenti viene concessa una pensione complementare. In essi non viene fissato il parametro al di sotto del quale la pensione si concede, e sopra del quale si nega, ma il *quid* che il privo della vista deve avere risulta dalla somma di quanto gli dà lo Stato con il reddito personale. Così non esistono le sperequazioni che nel nostro Paese si verificano purtroppo in questo settore causa il sistema iniziato con legge 9 agosto 1954, n. 632.

Nell'attesa di provvedere ad un'organica revisione del criterio di concessione della pensione sopraccennata a tutti gli aventi diritto minorati della vista, il Governo ha predisposto lo schema di un disegno di legge che prevede, a partire dall'esercizio 1968, l'attribuzione ai cittadini affetti da cecità totale, di una indennità di accompagnamento nella misura di lire 10.000 mensili. A tale scopo è stato previsto lo stanziamento, a partire dallo stesso esercizio, di 2 miliardi e 500 milioni.

Tale decisione riveste carattere di particolare importanza perché, per la prima volta nel nostro Paese, stabilisce per i privi di vista un intervento assistenziale di valore formale preminente e di carattere permanente, in quanto esso trae origine non da fatti provvisori estrinseci e sostanzialmente mutevoli, quali la composizione del nucleo familiare, il reddito personale, ma dalla condizione stessa del beneficiario che nella cecità totale trova motivo di bisogno costantemente presente a prescindere dalla posizione sociale individualmente più o meno instabile o consolidata. In sostanza anche l'indennità di accompagnamento, come è logico del resto, non deroga alla condizione del bisogno, ma trasferisce i criteri di valutazione del bisogno stesso su un piano di individuazione rigorosamente delimitato e non suscettibile di interpretazioni più o meno restrittive.

Il provvedimento predisposto dal Governo, però, non deve essere limitato soltanto a quei ciechi assoluti che sono o saranno in godimento della pensione corrisposta dall'ONCC a norma della legge 10 febbraio 1962, n. 66. Tale limitazione, infatti, verrebbe a togliere all'indennità di accompagnamento quel carattere di affermazione di un diritto inalienabile che ne costituisce la prerogativa nuova ed essenziale.

In sostanza l'indennità, anche se prevista in misura apprezzabile, si risolverebbe in un ritocco parziale dell'entità della pensione, fermi restando i presupposti della valutazione dello stato di bisogno, che ne condizionerebbe la concessione, come condizionato è il riconoscimento del diritto alla pensione. Ad onor del vero, il Ministero dell'interno e quello del tesoro non pongono in discussione la validità dell'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti come mezzo di compensazione permanente dei limiti e delle carenze conseguenti alla totale minorazione della vista, ma temono che la somma disponibile di 2.500.000.000 non sia sufficiente a coprire l'onere che ovviamente risulterebbe maggiorato qualora l'indennità di accompagnamento venisse attribuita indistintamente a tutti i ciechi assoluti a prescindere dalla loro posizione di assistiti dell'ONCC.

Ora, a parere dei proponenti, questa preoccupazione non ha motivo di sussistere. Com'è noto, i ciechi che non sono ammessi al godimento della pensione raggiungono una entità numerica assai esigua trattandosi di elementi che col proprio lavoro dispongono di un reddito tale che, nonostante il carico del nucleo familiare, risultano in condizione di apparente stabilità economica. È chiaro che tale situazione può essere riservata soltanto agli insegnanti, ai liberi professionisti e ad una parte, minima d'altronde, di massaggiatori e di centralinisti telefonici. Un'indagine condotta recentemente dall'Unione italiana ciechi porta a stabilire che il numero dei privi di vista in apparente condizione di indipendenza economica non supera le 2.500 unità.

Ovviamente in questo numero sono compresi anche gli elementi in possesso di un residuo visivo fino al limite non trascurabile di un decimo, limite che viene comunemente accettato dalla legislazione vigente in materia di collocamento dei non vedenti (legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti telefonici ciechi e legge 29 settembre 1967, n. 946, sull'accesso di laureati ciechi a pubblico insegnamento).

Pertanto, dei 2.500 lavoratori non vedenti attualmente non ammessi e non ammissibili al godimento della pensione dell'ONCC, i ciechi assoluti non superano il migliaio. Questa constatazione trasferita in cifre significa che lo Stato dovrebbe integrare lo stanziamento già previsto per corrispondere l'indennità di accompagnamento con una somma aggiuntiva di circa 120 milioni annui. Ora, anche nella ipotesi non probabile che il calcolo qui accennato sia approssimato per difetto, l'impegno dello Stato in ogni caso non potrà superare i 150 milioni.

Ciò stante, non sembra opportuno che una maggiorazione dell'onere previsto di tale modesta entità si frapponga quale impedimento pregiudiziale alla concessione di un beneficio che assumerà un valore sociale di notevole rilievo e che finalmente porrà il nostro Paese in condizione di parità rispetto ad altri stati in cui il problema è già stato positivamente definito da anni. Ci corre l'obbligo di segnalare qui la legislazione vigente, ad esempio, in Australia e nella Germania occidentale, nel Canada e in Danimarca, nella Nuova Zelanda e in Gran Bretagna, negli Stati Uniti d'America ecc., dove i ciechi assoluti occupati ricevono un'indennità assai superiore alle 10 mila lire mensili.

Per tutto quanto sopra esposto, chiediamo al Parlamento l'approvazione della presente proposta di legge che auspica un provvedimento, le cui preminenti finalità di valore morale e sociale sono indiscutibili e che non potrà in nessun caso determinare un insostenibile aggravio finanziario per il bilancio dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Ogni cittadino affetto da cecità assoluta congenita o contratta in seguito a cause che non siano state riconosciute di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio, ha diritto, in relazione alle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, a un'indennità di accompagnamento non reversibile a decorrere dal compimento del 18° anno di età.

### ART. 2.

L'ammontare dell'indennità di cui al precedente articolo 1 è stabilito nella misura di lire diecimila mensili.

Ai ciechi assoluti i quali siano titolari della pensione non reversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, l'indennità di cui al precedente articolo 1 sarà corrisposta d'ufficio dall'Opera nazionale ciechi civili.

I ciechi assoluti i quali non siano titolari della pensione non reversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, dovranno inoltrare all'Opera nazionale ciechi civili una domanda in carta libera corredata dai documenti previsti dal primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

### ART. 3.

All'onere di lire 150 milioni derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1968, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.